

autorità spagnole ai fini della costituzione di società miste, in conformità al regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369 (GU L 358, pag. 49), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 10 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 *Il ricorso è respinto nella parte riguardante le domande relative alle imbarcazioni Balcagia ed Enterprace.*

2 *Quanto al resto, non vi è più luogo a statuire.*

3 *Il ricorrente è condannato alle spese.*

(¹) GU C 201 del 7.8.2004

Ricorso del sig. Arturo Ruiz Bravo-Villasante contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 dicembre 2004

(Causa T-507/04)

(2005/C 115/42)

(Lingua di procedura: lo spagnolo)

Il 30 dicembre 2004 il sig. Arturo Ruiz Bravo-Villasante, con domicilio a Madrid (Spagna), rappresentato dall'avv. D. José Luis Fuertes Suárez, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione dell'Autorità investita del potere di nomina (AIPN): Direttore dell'ufficio europeo di selezione del personale, datata 23 agosto 2004, che statuisce sul reclamo avverso la decisione della giuria del concorso COM/B/2/02, concernente la valutazione della prova orale e

l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati vincitori del concorso del 22 aprile 2004.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nel presente procedimento si oppone alla decisione della giuria del concorso COM/B/2/02, con la quale, visto l'esito della valutazione della sua prova orale, è stato escluso dall'elenco dei candidati ritenuti infine idonei.

Tale parte sostiene, in proposito, di aver richiesto al presidente della giuria di concorso la revisione della sua prova orale; e che gli è stato comunicato, a titolo di risposta, che la giuria si era limitata ad applicare, nel suo caso, i criteri di valutazione («grille d'évaluation») utilizzati per tutti i candidati, e che la forma in cui la giuria aveva fatto ricorso al procedimento di valutazione risultava coperta dal segreto delle deliberazioni.

A sostegno delle sue richieste, la parte ricorrente fa valere la violazione del principio di trasparenza e l'inosservanza del concetto comunitario di «documento», in quanto la decisione di esclusione si basa su un documento esistente (la «grille d'évaluation»), il cui contenuto, tuttavia, non è reso esplicito e viene mantenuto segreto.

Ricorso della sig.ra Claire Staelen contro il Parlamento europeo, presentato il 19 gennaio 2005

(Causa T-32/05)

(2005/C 115/43)

(Lingua processuale: il francese)

Il 19 gennaio 2005, la sig.ra Claire Staelen, residente in Bridel (Lussemburgo) rappresentata dalla sig.ra Joëlle Choucroun, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione della commissione giudicatrice 18 agosto 2004 adottata nell'ambito del concorso EUR/A/151/98;